

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	46
--	----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. Atto n. 316 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	49
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	54
--	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi</i> ) .	49
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Deliberazione di rilievi approvata)</i> .....	58
--	----

#### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	52
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	53
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	53
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.**

**Atto n. 292.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che per il pomeriggio di oggi è previsto un incontro tra il Ministro Calderoli e rappresentanti dell'ANCI all'esito del quale verranno probabilmente elaborate integrazioni e modifiche alla proposta di parere presentata dal presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, onorevole La Loggia. Nel segnalare che tali modifiche potranno essere illustrate nel corso della seduta della Commissione bicamerale prevista per le ore 19 di oggi, ritiene che, se nessuno intende intervenire in questa fase, sarebbe opportuno rinviarne l'esame, in attesa della definizione di un quadro più chiaro sulle proposte di modifica dello schema.

Renato CAMBURSANO (IdV), con riferimento a quanto indicato dal presidente Giorgetti in ordine alla prossima convocazione di una riunione tra il Ministro Calderoli e l'ANCI, fa presente che – sulla base di quanto ha appreso – è già stato anticipato ai rappresentanti dei diversi gruppi politici, con l'esclusione dell'Italia dei Valori, un testo che costituirebbe il frutto di un accordo tra l'ANCI e il Ministro Calderoli. Chiede pertanto di voler chiarire se la riunione si sia già tenuta o si terrà nel pomeriggio.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede di acquisire agli atti della Commissione il testo che è in via di definizione in sede ANCI, all'esito di un confronto con il Ministro Calderoli. Sottolinea come ciò sia utile poiché presso il Parlamento sono rappresentati non solo gli interessi dei comuni, ma anche quelli dei cittadini contribuenti. Con riferimento alle procedure per l'espressione del parere, ricorda che sullo schema di decreto legislativo concernente il federalismo demaniale la Commissione ha espresso il parere di sua competenza dopo quello della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, mentre nel caso dello schema di decreto legislativo relativo ai fabbisogni *standard* il parere della Commissione bicamerale è intervenuto succes-

sivamente. Ricorda di avere già sollevato la questione del ruolo, nella procedura delineata dalla legge n. 42 del 2009, della Commissione, anche rispetto a quello della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Sottolinea in proposito come, nel caso in cui con il parere di quest'ultima, reso successivamente a quello della Commissione sui profili di carattere finanziario, vi fosse la richiesta di inserire disposizioni recanti effetti finanziari, non vi sarebbe occasione per la Commissione di esprimersi sulle medesime.

Il sottosegretario Francesco BELSITO, con riferimento a quanto osservato dagli onorevoli Cambursano e Ciccanti, fa presente che nel pomeriggio di oggi, attorno alle ore 16, è previsto un incontro tra il Ministro Calderoli e una delegazione dell'ANCI, che dovrebbe portare all'elaborazione di ulteriori proposte di modifica allo schema di decreto, che potranno essere illustrate nell'odierna seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Segnala, in ogni caso, che anche su tali nuove modifiche occorrerà acquisire le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come, al fine di garantire un ordinato prosieguo dell'esame dello schema di decreto legislativo, sia necessario assicurare un efficace coordinamento tra le attività delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento e quelle della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Nell'assicurare che adotterà ogni possibile iniziativa per garantire tale coordinamento, attraverso gli opportuni contatti con le presidenze delle Commissioni interessate, sottolinea come l'esame della Commissione bilancio dovrà necessariamente concentrarsi sui profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, con un'attenta analisi della relazione tecnica.

Massimo VANNUCCI (PD), ricorda che, malgrado il ruolo, di fatto, assunto dalla

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di guida del procedimento, la legge n. 42 del 2009 stabilisce che le Commissioni bilancio del Senato e della Camera debbano esprimere i propri pareri direttamente al Governo, a differenza di quanto previsto per le altre Commissioni, che devono inviare i propri pareri alla Commissione bicamerale. Ritiene necessario quindi un maggiore coordinamento con la presidenza di quest'ultima, al fine di addivenire ad un'effettiva divisione dei compiti, evitando che la Commissione bicamerale si esprima anche su questioni attinenti alla competenza delle Commissioni bilancio delle due Camere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in relazione alle osservazioni svolte dall'onorevole Vannucci, ritiene che i lavori della Commissione dovrebbero concentrarsi sull'esame della relazione tecnica predisposta, che sarà eventualmente aggiornata tenendo conto di eventuali proposte di modifica e fa presente che vi è un costante coordinamento con la presidenza della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che, nella seduta di ieri sono state sollevate numerose critiche con riferimento alla relazione tecnica relativa al testo che risulterebbe dall'approvazione della proposta di parere dell'onorevole La Loggia, che hanno evidenziato come la relazione trasmessa, in molti casi, non fornisce i dati necessari a valutare l'impatto della nuova disciplina sul sistema fiscale e sulla finanza pubblica. Nel rilevare che le modifiche delle quali si sta discutendo non sembrerebbero alterare i tratti essenziali del parere di maggioranza elaborato nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, valuta, in ogni caso, assolutamente necessario che la relazione tecnica venga integrata, in modo da fornire elementi più puntuali ed esaustivi di quelli contenuti nella relazione già presentata, anche con riferimento al possibile incremento della pressione fiscale.

Renato CAMBURSANO (IdV), sottolineando la differenza della posizione delle Commissioni bilancio delle due Camere, rispetto alle altre Commissioni, ritiene che, al fine di consentire un compiuto pronunciamento sui profili finanziari, occorra attendere l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In relazione all'elaborazione, in sede ANCI e con l'intervento del Ministro Calderoli, di ulteriori modifiche allo schema di decreto legislativo in esame, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla settimana successiva.

Amedeo CICCANTI (UdC) sottolinea l'esigenza di riflettere attentamente sulle procedure di esame degli schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, le quali si discostano sensibilmente dalle procedure ordinariamente seguite nell'esame degli schemi di decreto legislativo, in ragione del coinvolgimento di un organismo *sui generis*, quale la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Osserva, infatti, che, nell'esame dei primi tre schemi di decreto legislativo adottati dal Governo in attuazione della legge n. 42 del 2009, non si è seguita una procedura di esame uniforme, in quanto in due casi la Commissione bilancio della Camera si è espressa prima della Commissione bicamerale, mentre nel caso dello schema di decreto relativo ai fabbisogni *standard* degli enti locali si è espressa dopo l'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale. Ritiene, pertanto, che — al fine di garantire un adeguato coordinamento tra le diverse Commissioni interessate — dovrebbe innanzitutto decidersi in via generale se il parere delle Commissioni bilancio debba precedere o seguire quello della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, fissando almeno un punto fermo in una procedura assolutamente anomala, come quella delineata dalla legge n. 42 del 2009. Osserva, infatti, che tale scelta non è indifferente, in quanto le proposte della Commissione bi-

camerale in ordine alla determinazione della misura delle aliquote non sono indifferenti ai fini dell'esame della Commissione bilancio, dal momento che esse possono determinare rilevanti conseguenze di carattere finanziario. Sottolinea, infatti, come la procedura fin qui seguita può portare all'adozione di un testo suscettibile di determinare oneri non adeguatamente coperti sul quale le Commissioni bilancio non abbiano potuto neppure pronunciarsi, evidenziando che il Governo non è comunque tenuto ad attenersi ai pareri espressi dalle Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'organizzazione del seguito dei lavori sul provvedimento in esame potrà essere approfondita nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine delle sedute odierne.

**La seduta termina alle 14.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.**

**Atto n. 316.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta del 19 gennaio scorso, rinvia ad

una nota predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato 1*).

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva come sia necessario svolgere un ulteriore approfondimento sulle conseguenze finanziarie del provvedimento, sottolineando come lo schema di decreto in esame non dia attuazione solo alla direttiva 2010/12/UE, ma intenda assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea del 24 giugno 2010, che ha condannato il nostro Paese per aver previsto un prezzo minimo di vendita delle sigarette. In proposito, pur rilevando che il provvedimento in esame ha soppresso l'articolo 39-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1995, osserva tuttavia che esso non modifica il meccanismo di determinazione delle accise, che penalizza i produttori che praticano prezzi inferiori. Chiede, pertanto, al governo di voler valutare con attenzione se tale meccanismo non determini un inadempimento degli obblighi europei, suscettibile di determinare possibili oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per consentire lo svolgimento degli approfondimenti richiesti dall'onorevole Cambursano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.**

**Atto n. 313.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in relazione alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 19 gennaio 2010, ritiene che non sussistano possibili effetti onerosi derivanti dal diverso trattamento economico del personale della istituendo Agenzia di regolazione nazionale del settore postale, in quanto è previsto espressamente che al personale dell'Agenzia continui ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di provenienza. In ordine all'idoneità delle risorse umane e finanziarie residuanti in capo al Ministero per lo sviluppo economico per lo svolgimento dei compiti di pertinenza del Ministero, rinvia ad una nota predisposta dal medesimo Dicastero, che deposita agli atti della Commissione. In ordine al possibile incremento, per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia, delle risorse a carico del bilancio dello Stato, alla possibilità che le spese logistiche dell'Agenzia siano contenute nell'ambito delle risorse assegnate, nonché alle conseguenze della parziale modifica dell'articolo 21, comma 3, in materia di sanzioni per la violazione delle riserve di attività nel servizio universale, rinvia alle delucidazioni contenute nella richiamata nota del Ministero dello sviluppo economico. Con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore in agli effetti di gettito dovuti alla modifica del perimetro delle prestazioni rientranti nel servizio postale universale, fa presente che è stata predisposta una relazione tecnica che evidenziava, in termini di competenza ai fini dell'IVA, una perdita di gettito pari a 2,8 milioni di euro. Ribadisce la validità di tale quantificazione, anche in relazione a quanto rappresentato dal Ministero dello sviluppo economico.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea come le note illustrate dal sottosegretario siano corpose e chiede in proposito alla presidenza di valutare l'opportunità di un rinvio per consentire di svolgere un ulteriore approfondimento. Fa comunque presente che la scelta di affidare la regolazione del settore postale ad un'agenzia governativa piuttosto che ad un'autorità

indipendente sarebbe in contrasto con la normativa europea. Ritiene in proposito, al fini di contenere l'impatto finanziario del provvedimento, che si potrebbe valutare l'opportunità di estendere le competenze di altre autorità indipendenti già esistenti, senza istituirne una nuova. Rileva inoltre come il provvedimento potrebbe avere riflessi sui costi di trasporto dei pacchi. In particolare, fa presente che la raccolta, il trasporto e la distribuzione di pacchi fino a 20 kg è oggi soggetta all'autorizzazione generale e che, a seguito del provvedimento in esame, le imprese operanti in tale settore, che oggi effettuano trasporti a collettame senza alcun vincolo, si troverebbero gravate di oneri al pari delle imprese titolari di licenze individuali che svolgono servizi postali in concorrenza con Poste italiane. Rileva inoltre che la previsione di doversi conformare ai contratti collettivi nazionali di lavoro sarebbe in palese violazione con il principio della libertà contrattuale.

Il sottosegretario Luigi CASERO pur dando atto all'onorevole Vannucci della rilevanza delle questioni sollevate, sottolinea l'opportunità di procedere celermente al fine di consentire la conclusione dell'esame presso la IX Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

l'inquadramento nell'organico dell'Agenzia nazionale di regolamentazione

del settore postale del personale proveniente dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, non comporta effetti finanziari negativi in quanto allo stesso personale continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di provenienza;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto in esame, nel prevedere che a decorrere dal 1° giugno 2012 sia esclusa dall'ambito del servizio universale la pubblicità diretta per corrispondenza, sono suscettibili di determinare una perdita di gettito IVA valutata in 3,87 milioni di euro per l'anno 2013, in 5,52 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

considerato che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto afferma che la riduzione dell'area del servizio universale mediante l'uscita della pubblicità diretta per corrispondenza dovrebbe consentire una riduzione dell'onere del servizio universale per un importo di 222,145 milioni di euro nel 2012;

considerato, altresì, che tale risparmio dovrebbe consentire una riduzione del contributo statale a Poste Italiane Spa per il finanziamento del servizio universale;

rilevata l'opportunità di prevedere, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, che la perdita di gettito a titolo di IVA conseguente all'esclusione dall'ambito del servizio universale della pubblicità diretta per corrispondenza sia compensata, a decorrere dall'anno 2013, a valere sulla riduzione del contributo a carico del bilancio dello Stato a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 3, comma 1, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dal comma 2,;

conseguentemente, al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale;

*e formula la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito gli oneri e le sanzioni che verrebbero a gravare sui servizi di trasporto in seguito all'approvazione del provvedimento in esame. ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che le osservazioni da lui svolte hanno una diretta attinenza ai profili finanziari di competenza della Commissione, ricordando come la previsione di conferire poteri ad un'autorità indipendente piuttosto che ad un'agenzia governativa eviterebbe all'Italia l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per violazione della normativa europea. Sottolinea inoltre che la sua proposta di estendere le competenze di autorità oggi già istituite comporterebbe comunque effetti di risparmio rispetto alla costituzione *ad hoc* di un nuovo organismo. Evidenzia che analoga attinenza alle competenze della Commissione rivestono anche le considerazioni in merito ai costi per il trasporto dei pacchi. Preannuncia quindi un voto contrario del suo gruppo nel caso in

cui non si volesse modificare nel senso auspicato la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) concorda con le osservazioni formulate dall'onorevole Vannucci.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, al fine di valutare la possibilità di una riformulazione della proposta testé formulata in sostituzione del relatore, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 14.55.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, riformula la proposta già presentata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta da ultimo formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2011.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che la risoluzione a sua prima

firma 7-00431, pubblicata in allegato alla seduta di lunedì 24 gennaio 2010, ripercorre le posizioni già espresse dalla Commissione in diverse occasioni nel corso dell'ultimo anno. Ricorda che i deputati potranno formulare eventuali osservazioni ed integrazioni che potranno essere valutate al fine di addivenire ad una votazione su un testo condiviso dall'intera Commissione nel corso della prossima settimana.

Maino MARCHI (PD) ricorda che il suo gruppo ha chiesto un tempo adeguato per lo svolgimento di una discussione su tale punto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la questione potrà essere affrontata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine delle sedute odierne.

Renato CAMBURSANO (IdV) fa presente di avere fatto pervenire al relatore talune proposte di modifica e di integrazione della risoluzione Toccafondi 7-00431. In proposito, rappresenta i dubbi del suo gruppo per l'emissione di *Eurobond* destinati solo alla copertura del debito sovrano degli Stati membri, mentre ritiene necessaria la loro emissione per finanziare investimenti europei per favorire la crescita attraverso la ricerca e lo sviluppo. Ritiene inoltre opportuno sostenere in maniere più esplicita l'introduzione di un sistema di tassazione delle rendite finanziarie a livello europeo e non fermarsi al semplice riferimento alla discussione su tale punto. Chiede inoltre di sottolineare l'importanza dell'allineamento dei sistemi fiscali, al fine di poter giungere ad un fisco europeo unitario. Condivide la richiesta avanzata dall'onorevole Marchi di riservare alla questione un tempo adeguato. Con riferimento all'anno in corso, segnala l'opportunità di programmare comunque un calendario di audizioni sull'applicazione del semestre europeo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, fa presente che il dibattito sarà articolato secondo quanto sarà stabilito nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine delle sedute odierne.

**La seduta termina alle 14.55.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione**

**europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.**

**C. 3921 Giancarlo Giorgetti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare della proposta di legge. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. Atto n. 316.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO



URGENTISSIMO

Roma, 19 GEN. 2011

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

All'Ufficio Coordinamento Legislativo  
Finanze

DIREZIONE PER LE ACCISE

3-558

19 GEN. 2011

Uff. 17<sup>a</sup>

Prot. N. DAC/CO/797/11 Allegati 1

Risposta al foglio del 17.01.2011

N. 3-418/UCL

**Oggetto:** Schema normativo di recepimento della direttiva 2010/12/UE.

Si fa riferimento al foglio a margine con il quale sono state trasmesse le osservazioni formulate dai Servizi di Bilancio della Camera dei Deputati allo schema normativo indicato in oggetto.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

**Articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed h), punto 2 e articolo 2**

Con l'articolo 1, lettere d) ed e) del citato schema, sono state apportate alcune modifiche, rispettivamente agli articoli 39-bis e 39-ter del decreto legislativo n. 504/1996, per quanto concerne le definizioni dei tabacchi lavorati al fine di conformare le disposizioni nazionali al quadro normativo comunitario con particolare riguardo alla direttiva in recepimento.

Tali modifiche, più specificatamente, riguardano le definizioni di: "tabacco a taglio fino per arrotolare le sigarette" e di "sigarette".

Per poter rispettare le nuove definizioni, si rendono necessari interventi tecnici alle linee produttive di tali tipologie di prodotti che non potranno essere ultimati prima dell'entrata in vigore della norma in esame.

Nelle more della realizzazione di tali modifiche tecniche ed al fine di evitare rotture di stock con evidenti ripercussioni negative sul gettito erariale, si è ritenuto di consentire, per i prodotti già fabbricati alla data del 31 dicembre 2010 con le vigenti caratteristiche, l'immissione in consumo fino al 30 giugno 2011, data entro la quale si presume che possa essere completato l'adeguamento produttivo.



La predetta modifica interessa in particolare modo alcune marche di sigaretti tra cui il prodotto leader del mercato. Pertanto, ove non si consentisse la commercializzazione dei quantitativi già fabbricati, attesa la peculiarità di tali prodotti, si avrebbe un mancato introito fiscale che difficilmente potrebbe essere compensato con la vendita di altri tabacchi.

Al riguardo, si soggiunge che, alla data del 31 dicembre 2010, risultano in carico ai depositi fiscali circa 52.000 Kg di sigaretti fabbricati con le attuali caratteristiche. Detto quantitativo rappresenta una scorta sufficiente per circa cinque mesi vendita.

Le disposizioni in esame definiscono, comunque, esclusivamente le caratteristiche merceologiche alle quali le varie tipologie di tabacchi lavorati (sigarette, sigari e sigaretti, ecc.) e prodotti assimilati devono corrispondere, ma non comportano variazioni nella rispettiva tassazione, restando invariate le aliquote di cui all'allegato 1, al decreto legislativo n. 504/1995.

Analoghe valutazioni sono state effettuate in ordine all'art. 1, lettera h), punto 2 del provvedimento dove, in linea con quanto previsto dalla predetta direttiva, viene stabilito che "ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 504/1995, è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 cm. ma non superiore a 11 cm. ... e così via".

In effetti, sul mercato sono presenti nove marche di sigarette che, per la loro lunghezza, sulla base dell'attuale normativa, sono considerate come una sigaretta mentre con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni verrebbero considerate, ai fini dell'applicazione dell'accisa, come due sigarette. Ciò porterebbe i produttori, a fronte di una imposizione fiscale "raddoppiata", a ritirare dal mercato i prodotti già fabbricati nel rispetto delle disposizioni in vigore in quanto la vendita in base agli attuali prezzi è impraticabile comportando un ricavo "negativo".

Ne conseguirebbe un calo dei consumi, con evidenti ripercussioni negative sul gettito erariale, nella misura in cui i consumatori non sostituiscano il consumo di tali sigarette con altre che hanno caratteristiche molto diverse.

In relazione a tanto, nelle more dei necessari adeguamenti produttivi, si è ritenuto di consentire l'immissione in consumo delle sigarette già fabbricate alla data del 31 dicembre 2010, nel rispetto dell'attuale normativa, fino al 30 giugno 2011. Ai 31 dicembre 2010 risultano già prodotti ed in carico ai depositi fiscali circa 51.000 kg., che rappresentano meno dello 0,06% del mercato delle sigarette.

Si rappresenta, inoltre, che con nota DAC/CTL/94/2011 dell'11 gennaio 2011 è stato proposto di sostituire il contenuto dell'articolo 5 della norma in esame con il seguente: "Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana". Ciò in quanto trattasi di disposizioni di carattere tributario, che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non possono avere effetto retroattivo.

Pertanto, il periodo di decisa previsto originariamente in sei mesi, sarà ridotto in relazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.



#### Articolo 1, comma 1, lettere g) ed h), punto 1

La determinazione dell'elemento specifico dell'accisa sulle sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato, come evidenziato nella relazione tecnica, determina una riduzione di gettito quantificabile in circa 2,2 milioni di euro, corrispondente a circa lo 0,02% dell'accisa sui tabacchi relativa al 2009, pari a circa 10,5 miliardi di euro.

Nell'accluso prospetto sono indicati i dati utilizzati per la predetta quantificazione dove sono specificati:

- I quantitativi di sigarette immessi in consumo per ciascuna fascia di prezzo attualmente vigente;
- l'accisa determinata calcolando l'elemento specifico sulla base della M.P.P.C. decorrente dall'01.01.2011 (euro 195/Kg.) (tasseazione vigente);
- l'accisa calcolata fissando l'elemento specifico sul prezzo medio ponderato del 2010 con troncamento dei decimali (euro 206/Kg.) (tasseazione prevista dal provvedimento);
- la differenza di gettito.

#### Articolo 4 - Tasseazione minima comunitaria delle sigarette

Le norme contenute nell'articolo 4 del provvedimento, recepiscono le disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2010/12/UE, in materia di tassazione minima armonizzata.

Detta disposizione riveste un carattere meramente teorico in quanto, nel nostro Paese, il livello di tassazione gravante sul prezzo medio ponderato, calcolato secondo le norme previste nel citato provvedimento, già attualmente, è pari ad euro 119,54. Tale importo, infatti, è fin da ora di gran lunga superiore a quello di euro 101 per 1.000 sigarette previsto per lasciare inalterata l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa. Detto importo, inoltre, supera anche quello fissato per il 2014 (euro 115/1.000 sigarette).

Di conseguenza, tenuto conto delle dinamiche dei prezzi, delle caratteristiche del mercato italiano e della normativa vigente che prevede l'applicazione dell'accisa minima, l'importo dell'accisa riferita al prezzo medio ponderato delle sigarette relativo all'anno 2013, che sarà preso a riferimento per il calcolo dell'incidenza minima dall'1.01.2014, verosimilmente non potrà essere inferiore a quella attuale pari ad euro 119,54, condizione questa che, come innanzi detto, consentirà di lasciare inalterata l'aliquota di base.

In relazione a tanto, il rischio di veder aumentata l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa delle sigarette, che avrebbe avuto ripercussioni sui prezzi e quindi sui volumi di vendite, è trascurabile.

La previsione di cui al citato articolo 4 si è resa dunque necessaria al solo fine di recepire correttamente la Direttiva in parola.

IL DIRETTORE  
Raffaele Ferrara

**aams**

Direzione per le Accise

**STIMA ANNUA**

PREZZI VIGENTI AL 31/12/2010	QUANTITA' VENDUTE ANNO 2010	ACCISA CON STRUTTURA ATTUALE (SPECIFICA 5% SU RPPC)		ACCISA CON NUOVA STRUTTURA (SPECIFICA 5% SU PRP)		DIFFERENZA
		€/KG	TOTALE IN €	€/KG	TOTALE IN €	
	A	B	A*B=C	D	A*D=E	F=E-C
195	40.088.687,30	114,08	4.574.231.227,48	114,08	4.574.231.227,48	0,00
200	1.524.871,51	116,82	178.147.171,53	116,81	178.131.921,81	-15.249,72
205	70.877,12	119,55	8.377.719,81	119,54	8.377.818,84	-700,77
210	14.192.508,10	122,28	1.735.601.571,02	122,28	1.735.175.795,84	-425.775,18
215	38.268,78	125,03	4.784.495,22	124,89	4.782.984,55	-1.530,67
217,5	215,02	126,40	27.177,85	126,36	27.168,35	-8,80
220	627.234,91	127,77	80.141.804,81	127,72	80.110.443,06	-31.361,76
225	10.950.361,66	130,50	1.429.820.892,23	130,45	1.428.473.374,65	-547.517,58
230	18.988.881,42	133,24	2.530.679.882,30	133,18	2.528.940.558,82	-1.139.333,48
235	488.943,57	135,98	66.622.525,99	135,81	66.588.229,94	-34.286,05
245	9.103,32	141,45	1.287.664,08	141,38	1.286.844,78	-819,30
250	38.313,72	144,19	5.236.075,39	144,09	5.232.444,82	-3.631,37
310	8.888,48	177,04	1.219.532,60	176,83	1.218.086,03	-1.446,58
<b>TOTALE</b>	<b>87.031.481</b>		<b>10.514.777.750</b>		<b>10.812.578.079</b>	<b>-2.297.571,05</b>

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.  
Atto n. 313.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI APPROVATA**

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

l'inquadramento nell'organico dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale del personale proveniente dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, non comporta effetti finanziari negativi in quanto allo stesso personale continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di provenienza;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto in esame, nel prevedere che a decorrere dal 1° giugno 2012 sia esclusa dall'ambito del servizio universale la pubblicità diretta per corrispondenza, sono suscettibili di determinare una perdita di gettito IVA valutata in 3,87 milioni di euro per l'anno 2013, in 5,52 milioni di euro per l'anno 2014 e in

2,80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

considerato che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto afferma che la riduzione dell'area del servizio universale mediante l'uscita della pubblicità diretta per corrispondenza dovrebbe consentire una riduzione dell'onere del servizio universale per un importo di 222,145 milioni di euro nel 2012;

considerato, altresì, che tale risparmio dovrebbe consentire una riduzione del contributo statale a Poste Italiane Spa per il finanziamento del servizio universale;

rilevata l'opportunità di prevedere, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, che la perdita di gettito a titolo di IVA conseguente all'esclusione dall'ambito del servizio universale della pubblicità diretta per corrispondenza sia compensata, a decorrere dall'anno 2013, a valere sulla riduzione del contributo a carico del bilancio dello Stato a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale,

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 3, comma 1, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dal comma 2,;

conseguentemente, al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale;

e formula le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità di prevedere all'articolo 6 del decreto legislativo n. 261 del

1999, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del presente schema di decreto, un onere a carico del fornitore del servizio universale per il rilascio di autorizzazioni generali, al fine di stabilire condizioni più eque fra gli operatori postali;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le competenze di una delle Autorità di garanzia e regolamentazione esistenti, piuttosto che istituire un'apposita Agenzia governativa con competenze sul servizio postale;

valuti la Commissione di merito gli oneri e le sanzioni che verrebbero a gravare sui servizi di trasporto in seguito all'approvazione del provvedimento in esame.